

COMUNE DI BOTTICINO

Provincia di Brescia



Botticino, maggio 2020

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020

La legge di bilancio 2020 attua l'unificazione IMU-Tasi, cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU ed istituisce la **nuova IMU**.

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. **In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.**

La scadenza per il versamento della prima rata (acconto) è entro il 16 giugno 2020, salvo eventuali proroghe stabilite dalla normativa nazionale che verranno pubblicate sul sito del Comune.

Il versamento della seconda rata, saldo annuale della nuova IMU, da versare entro il 16 dicembre 2020, sarà pari al conguaglio sulla base della nuova normativa IMU delle aliquote che verranno deliberate dal Comune entro il 30/06/2020.

L'Amministrazione comunale, in continuità con il servizio effettuato negli anni precedenti, invia il prospetto immobili e i modelli F24 precompilati per il versamento in acconto.

I dati contenuti nel prospetto immobili inviato derivano da un'estrazione massiva delle informazioni presenti nelle banche dati comunali: ogni contribuente è invitato a verificarne l'esattezza e se, riscontrasse errori o incongruenze, non dovrà utilizzare i modelli F24 inviati, ma versare l'imposta sulla base della effettiva situazione, segnalando al Comune le difformità stesse.

Le aliquote di riferimento per il calcolo dell'acconto derivano dalla sommatoria delle aliquote IMU e TASI deliberate nel 2019, distinte per tipo di immobile, e sono le seguenti:

| Fattispecie | Aliquota comunale | Aliquota stato |
|---|-------------------|----------------|
| Abitazione principale e pertinenze - solo per categorie catastali A/1, A/8 e A/9 | 0,60% | -- |
| Fabbricati di <u>tipo D</u> non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR (DPR 917/1986) | 0,06% | 0,76% |
| Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR (DPR 917/1986) esclusi fabbricati di tipo D | 0,82% | -- |
| Altri immobili | 1,03% | -- |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,01% | -- |
| Terreni agricoli | ESENTI | -- |

Si precisa che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Verrà applicata la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, escluse le A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti di primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda, oltre alla propria abitazione principale, un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato. A decorrere dal 2019 tale beneficio viene esteso, in caso di morte del comodatario, al coniuge superstite di quest'ultimo, in presenza di figli minori.

Sono inoltre assimilate all'abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

- le unità immobiliari possedute da anziani e disabili che sono residenti, in modo permanente, in istituti di ricovero a condizione che le stesse non siano locate;
- i fabbricati appartenenti alle cooperative edilizie e a proprietà indivisa, gli alloggi sociali, gli immobili posseduti da personale in servizio permanente alle Forze Armate e di Polizia.

I contribuenti che abbiano diritto alle agevolazioni suddette, che non sono state già comunicate all'ufficio tributi, devono provvedere in proprio al ricalcolo IMU e, dove richiesto dalla normativa, alla presentazione della dichiarazione IMU.

Sono esenti:

- Le abitazioni principali, (escluse le categorie catastali A/1, A/8, e A/9), e relative pertinenze.
- I terreni agricoli.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare l'Ufficio tributi al n. 030/2197285, inviare una mail: tributi@comune.botticino.bs.it, oppure consultare il sito web del Comune all'indirizzo: www.comune.botticino.bs.it seguendo il percorso: dall'Home page e quindi scegliere "IMU 2020".

Il Responsabile dei Tributi Comunali
Dott. Calogero Agnello